

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ADR Center SpA è iscritta presso il Ministero della Giustizia
al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

Regolamento di Mediazione di ADR Center

INDICE

Art. 1	Applicazione del Regolamento
Art. 2	Avvio della Mediazione
Art. 3	Luogo della Mediazione
Art. 4	Nomina del mediatore
Art. 5	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6	Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 7	Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
Art. 8	Proposta del mediatore
Art. 9	Conclusione della Mediazione
Art. 10	Mancato accordo
Art. 11	Riservatezza
Art. 12	Indennità
Art. 13	Responsabilità delle parti
Art. 14	Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 15	Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16	Legge applicabile

Allegato I. Indennità di mediazione

Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite da ADR Center SpA ("ADR Center", ovvero "Organismo") che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d'intesa con ADR Center, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da ADR Center in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Center l'istanza di avvio predisposta dall'Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:

- il nome di ADR Center;
- il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- l'oggetto della lite;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, ADR Center decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

3. ADR Center comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene

effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze organizzative dell'organismo e delle parti. L'istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto per legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti l'incontro. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, ADR Center ha facoltà di emettere il verbale di mancata partecipazione.

A riguardo, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in caso di mancata partecipazione della controparte.

5. ADR Center ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.adrcenter.com. L'uso della forma telematica può avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione, previo consenso di tutte le parti. Il verbale di mediazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nei Resolution Center di ADR Center. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo.

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di ADR Center consultabile su www.adrcenter.com, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore, secondo i seguenti criteri:

- a. se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, ADR Center designa il mediatore ritenuto più idoneo;
- b. se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, ADR Center può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. ADR Center nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, ADR Center nomina il mediatore tra i candidati proposti.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Center.

3. Nell'istanza di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro consulenti.

4. ADR Center si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione della parte convocata, di cui all'art 2, comma 4.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito

riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, ADR Center può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR Center informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, sulla sostituzione decide il Presidente di ADR Center.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

3. L'assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata e in ogni caso richiesta nelle controversie particolarmente complesse o di valore superiore a 100.000 euro, salva espressa rinuncia scritta della parte.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere

incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della Mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, con il consenso delle parti.

2. Il mediatore può aggiornare l'incontro di Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

4. Con il consenso di ADR Center, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla chiusura della procedura. Ad eccezione dell'istanza, tutti i documenti prodotti dalle parti e da queste non ritirati entro tre mesi dalla fine della procedura saranno distrutti.

6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle

sessioni private devono essere ritenuti riservati.

ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori:

- a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
- b. l'esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
- c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.

2. Sentite le parti, ADR Center può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

3. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. in caso di impossibilità a conciliare;
- c. decorsi 120 giorni dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con ADR Center.

2. Di quanto al punto precedente il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, il verbale di mancata partecipazione è rilasciato solo all'esito dell'incontro tra il mediatore e l'istante.

4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento,

da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 10 MANCATO ACCORDO E MANCATA PARTECIPAZIONE

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia, nei limiti di cui all'art. 8, comma 1.

2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Center diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione.

ART. 11 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, il mediatore in tirocinio e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di ADR Center non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal

- mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
- b. ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di mediazione;
 - c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
 - b. in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
 - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona;
 - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 12 INDENNITA'

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ADR Center, inclusive delle spese amministrative e dell'onorario del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Al fine del pagamento delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
2. L'aumento dell'indennità in caso di verbalizzazione della proposta del mediatore, previsto solo per le mediazioni volontarie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale, è dovuta solo qualora il contenuto della proposta sia accettato da parte di tutti i soggetti coinvolti nella mediazione.

ART. 13 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta non diligente dell'organismo;
- b. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di mediazione;
- c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- e. la determinazione del valore della controversia;
- f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- g. le dichiarazioni in merito a alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- h. alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Center.

**ART. 15 INTERPRETAZIONE E
APPLICAZIONE DELLE NORME**

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

SPESE E INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DI ADR CENTER

Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 21%

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- € 48,40 a titolo di avvio della procedura (dovute da tutte le parti)
- € 5,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o email per ciascuna parte convocata.
- € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.

Le spese di avvio e quelle di notifica, queste ultime dovute solo da parte istante, devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione e sono condizione per l'avvio della procedura. Le spese di avvio devono essere versate da controparte al momento della sua adesione al procedimento.

SPESE PER L'EMISSIONE DEL VERBALE DI MANCATA PARTECIPAZIONE

In aggiunta alle spese di avvio, in caso di mancata partecipazione della parte convocata, per lo svolgimento dell'incontro tra il mediatore e la parte istante.

- € 48,40 per valore della lite inferiore a € 1.000
- € 60,50 per valore della lite superiore a € 1.000

Le spese suindicate devono essere versate al momento dell'emissione del verbale. L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Per lo svolgimento dell'incontro di mediazione, ADR Center adotta gli importi ridotti previsti nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 (condizione di procedibilità) anche nelle procedure di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e su invito del giudice. Il valore della lite è indicato nell'istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, ADR Center decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

Valore della lite	Indennità per parte (inclusa IVA 21%)
Oltre € 5.000.001	€ 5.566
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.146
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.299
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.210
Da € 50.001 a € 250.000	€ 799
Da € 25.001 a € 50.000	€ 479
Da € 10.001 a € 25.000	€ 287
Da € 5.001 a € 10.000	€ 192
Da € 1.001 a € 5.000	€ 104
Fino a € 1.000	€ 52

EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011, l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- con esclusione delle materie di cui all'art. 5 del comma 1 del D. Lgs. 28/10, può essere aumentata del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura. Si considerano

complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 50 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera;

- con esclusione delle materie di cui all'art. 5, comma 1. del D. Lgs. 28/10, deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta.

Valore della lite	Aumento in caso di successo (inclusa IVA 21%)	Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (inclusa IVA 21%)
Oltre € 5.000.001	€ 2.783	€ 2.226
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.573	€ 1.258
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.149	€ 919
Da € 250.001 a € 500.000	€ 605	€ 484
Da € 50.001 a € 250.000	€ 302	€ 242
Da € 25.001 a € 50.000	€ 181	€ 145
Da € 10.001 a € 25.000	€ 108	€ 87
Da € 5.001 a € 10.000	€ 72	€ 58
Da € 1.001 a € 5.000	€ 39	€ 31
Fino a € 1.000	€ 19	€ 15

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutte le spese vive non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell'indennità e a carico delle parti. Le indennità devono essere corrisposte per intero almeno sette giorni prima dell'incontro di mediazione. L'eventuale parte di indennità non versata prima dell'incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. In caso di mancata partecipazione della parte convocata, ADR Center restituisce l'intera somma versata dall'istante, trattenendo unicamente la somma dovuta per legge per l'emissione del verbale di mancata partecipazione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario: *UNICREDIT SpA – Sede Boncompagni – Via Boncompagni 16 D, IBAN: IT/84 E 02008 05211 000030031594, CIN: E, ABI: 02008, CAB: 05211, C/C n. 000030031594, intestato a “ADR Center Spa”, “NOME e COGNOME PARTE e N° PROTOCOLLO PROCEDURA DI MEDIAZIONE”.*

CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

SPESE E INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DI ADR CENTER

Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011

Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 21%

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- € 48,40 a titolo di avvio della procedura (a valere sull'indennità).
- € 5,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o email per ciascuna parte convocata.
- € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.

Le spese di avvio e quelle di notifica devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione e sono condizione per l'avvio della procedura.

SPESE PER L'EMISSIONE DEL VERBALE DI MANCATA PARTECIPAZIONE

In aggiunta alle spese di avvio, in caso di mancata partecipazione della parte convocata, per lo svolgimento dell'incontro tra il mediatore e la parte istante.

- € 48,40 per valore della lite inferiore a € 1.000
- € 60,50 per valore della lite superiore a € 1.000

Le spese suindicate devono essere versate al momento dell'emissione del verbale. L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Per lo svolgimento dell'incontro di mediazione, ADR Center adotta gli importi ridotti previsti nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 (condizione di procedibilità) anche nelle procedure di mediazione volontaria, per clausola contrattuale e su invito del giudice. Il valore della lite è indicato nell'istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, ADR Center decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

Valore della lite	Indennità per parte (inclusa IVA 21%)
Oltre € 5.000.001	€ 5.566
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.146
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 2.299
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.210
Da € 50.001 a € 250.000	€ 799
Da € 25.001 a € 50.000	€ 479
Da € 10.001 a € 25.000	€ 287
Da € 5.001 a € 10.000	€ 192
Da € 1.001 a € 5.000	€ 104
Fino a € 1.000	€ 52

EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011, l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- con esclusione delle materie di cui all'art. 5 del comma 1 del D. Lgs. 28/10, può essere aumentata del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura. Si considerano complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 50 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera;
- con esclusione delle materie di cui all'art. 5, comma 1. del D. Lgs. 28/10, deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta.

Valore della lite	Aumento in caso di successo (inclusa IVA 21%)	Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (inclusa IVA 21%)
Oltre € 5.000.001	€ 2.783	€ 2.226
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.573	€ 1.258
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.149	€ 919
Da € 250.001 a € 500.000	€ 605	€ 484
Da € 50.001 a € 250.000	€ 302	€ 242
Da € 25.001 a € 50.000	€ 181	€ 145
Da € 10.001 a € 25.000	€ 108	€ 87
Da € 5.001 a € 10.000	€ 72	€ 58
Da € 1.001 a € 5.000	€ 39	€ 31
Fino a € 1.000	€ 19	€ 15

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutte le spese vive non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell'indennità e a carico delle parti. Le indennità devono essere corrisposte per intero almeno sette giorni prima dell'incontro di mediazione. L'eventuale parte di indennità non versata prima dell'incontro, insieme agli eventuali aumenti, devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. In caso di mancata partecipazione della parte convocata, ADR Center restituisce l'intera somma versata dall'istante, trattenendo unicamente la somma dovuta per legge per l'emissione del verbale di mancata partecipazione.

CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

Codice europeo di condotta per mediatori

I mediatori di ADR Center aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Ulteriori informazioni sull'agenda dei lavori e sul nominativo degli esperti sono disponibili sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_it.pdf

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

I nostri Resolution Center

Roma (Sede legale)

Via del Babuino 114 - 00187
Tel. 06 69925496 Fax 06 69190408
roma@adrcenter.com

Genova

Via C. Roccatagliata Ceccardi 1 - 16121
Tel. 010 0899310 Fax 010 0899314
genova@adrcenter.com

Rimini

Via Flaminia 179 - 47923
Tel. 0541 384352 Fax 0541 308039
rimini@adrcenter.com

Macerata

Via S. Nicola 54 - 62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733 979116 Fax 0733 1771086
macerata@adrcenter.com

Napoli

Centro Direzionale Is. E/5 sc. a - 80143
Tel. 081 7782342 Fax 081 5627220
napoli@adrcenter.com

Cosenza

Piazza F. e L. Gullo 99/102 - 87100
Tel. 0984 33036 Fax 0984 407040
cosenza@adrcenter.com

Palermo

Via Francesco Guardione 3 - 90139
Tel. 091 6127140 Fax 091 6023254
palermo@adrcenter.com

Messina

Via Tommaso Cannizzaro 159 - 98123
Tel. 090 6783686 Fax 090 8967312
messina@adrcenter.com

Siracusa

Via S. Sebastiano 18 - 96100
Tel. 0931 60008 Fax 0931 1751121
siracusa@adrcenter.com

Milano

Via Festa del Perdono 10 - 20122
Tel. 02 58431939 Fax 02 58307720
milano@adrcenter.com

Bologna

Strada Maggiore 32 - 40125
Tel. 051 2910430 Fax 051 227507
bologna@adrcenter.com

Firenze

Viale Spartaco Lavagnini 17 - 50129
Tel. 055 9335066 Fax 055 9335066
firenze@adrcenter.com

Latina

Via Emanuele Filiberto 9 - 04100
Tel. 0773 473511 Fax 0773 413540
latina@adrcenter.com

Lecce

Via Adriatica 2/B - 73100
Tel. 0832 398504 Fax 0832 498914
lecce@adrcenter.com

Catania

Via Vincenzo Giuffrida 23 - 95128
Tel. 095 447344 Fax 095 445746
catania@adrcenter.com

Pavia

Via San Felice 4 - 27100
Tel. 0382 22822 Fax 0382 22822
pavia@adrcenter.com

Agrigento

Via della Vittoria 131 - 92100
Tel. 06 69925496 Fax 06 69190408
agrigento@adrcenter.com

adrcenter.com